

**DELIBERAZIONE 31 MAGGIO 2016
282/2016/E/EEL**

RESTITUZIONE DI PARTE DELL'INCENTIVO EROGATO ALL'AZIENDA ENERGETICA VALTELLINA VALCHIAVENNA S.P.A. (GIÀ AEM TIRANO S.P.A.), PER L'UTILIZZO DEI MISURATORI ELETTRONICI AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DELLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 31 maggio 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, contenente il Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge n. 481/95;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione 292/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07 (di seguito: deliberazione 333/07);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione 348/07);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 190/09);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2011, ARG/elt 184/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 184/11);
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2016, 65/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 65/2016/E/eel);
- la lettera della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli del 26 aprile 2016, prot. n. 12006 (di seguito: lettera di risultanze istruttorie), inviata all'Azienda energetica Valtellina Valchiavenna S.p.a.;
- la lettera dell'Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.a. Prot. n. 926 FC/mg del 4 maggio 2016 Prot. Autorità n. 12990 del 4 maggio 2016).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 12, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 ha introdotto un incentivo per le imprese distributrici che utilizzano i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione per la registrazione dei clienti di bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico;
- il Titolo II e il Titolo III dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09 disciplinano rispettivamente i controlli presso la sede dell'Autorità e i controlli effettuabili presso le sedi delle imprese distributrici che hanno beneficiato dell'incentivo, di cui all'articolo 12, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06;
- con la deliberazione ARG/elt 184/11 è stato erogato l'incentivo, di cui al comma 12.5, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06, all'Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.a., in misura pari a euro 67.000,00; tale incentivo è stato calcolato sulla base del numero di misuratori elettronici installati al 31 dicembre 2010, pari a 6.700 e comunicati dall'Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.a. con la comunicazione del 31 luglio 2011, ai sensi dell'articolo 10, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 (di seguito: comunicazione 31 luglio 2011);
- l'Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.a., in base al combinato disposto del comma 12.5, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 e del comma 14.6, dell'Allegato A alla deliberazione 333/07, è tenuta a registrare i clienti di bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione, con decorrenza 1 gennaio 2011;
- i controlli svolti ai sensi del Titolo II, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09, hanno avuto esito conforme;
- con la deliberazione 65/2016/E/eel è stato approvato un programma di tre verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici dell'energia elettrica cui è stato erogato l'incentivo, di cui all'articolo 12, della deliberazione 292/06;
- dalla verifica ispettiva, effettuata dall'Autorità in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza, nei giorni 5 e 6 aprile 2016, presso la sede dell'Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.a., è emerso che il numero di misuratori elettronici installati al 31 dicembre 2010 è risultato pari a 6.698 anziché 6.700, come comunicato dall'Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.a. con la comunicazione 31 luglio 2011;
- dalla documentazione acquisita in sede di verifica ispettiva, è emerso che tale differenza, pari a 2 misuratori elettronici installati, è imputabile a un'errata interpretazione in merito all'estrazione del numero di misuratori installati per la comunicazione 31 luglio 2011;
- la predetta differenza rileva esclusivamente ai fini del calcolo dell'ammontare dell'incentivo;
- a seguito dei suddetti controlli, il Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli ha inviato, in data 26 aprile 2016, la lettera di risultanze istruttorie all'Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.a.;

- l'Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.a., con lettera del 4 maggio 2016, ha comunicato di confermare l'esito della verifica ispettiva riportato nelle risultanze istruttorie e di non richiedere audizione al Collegio.

RITENUTO CHE:

- la differenza tra il numero di misuratori elettronici installati comunicato all'Autorità e quello rilevato in sede di verifica ispettiva sia imputabile a un'errata interpretazione in merito all'estrazione del numero di misuratori installati per la comunicazione 31 luglio 2011;
- l'Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.a. abbia, pertanto, percepito, senza averne titolo, la quota parte di incentivo relativa a n. 2 misuratori;
- sia, di conseguenza, necessario rettificare l'incentivo, erogato all'Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.a. con la deliberazione ARG/elt 184/11, intimando alla stessa Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.a. la restituzione della somma indicata nella lettera di risultanze istruttorie

DELIBERA

1. di rettificare l'incentivo erogato all'Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.a. con la deliberazione ARG/elt 184/11, intimando alla stessa Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.a. la restituzione della somma indicata nella lettera di risultanze istruttorie, con versamento da effettuare sul Conto "Qualità dei servizi elettrici" presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e all'Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.a. mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

31 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni